

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio denominato "Centro Polidiagnostico società consortile a r.l.", con sede legale in Gela (CL), via Palazzi n. 84, ed avente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base con settori specializzati di microbiologia e sieroinmunologia, citoistopatologia, sito nel comune di Gela (CL) in via Palazzi n. 84 con n. 2 punti di accesso siti in:

1. Gela - Palazzi n. 84 (con annesso il laboratorio centralizzato);
2. Gela - via Sen. G. Damaggio n. 113.

Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all'art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio denominato "Centro polidiagnostico società consortile a r.l.":

1. Centro polidiagnostico s.r.l. sita in Gela, via Palazzi n. 84;
2. Laboratorio analisi cliniche Guttadauro s.r.l. sita in Gela, via Sen. G. Damaggio n. 113.

Art. 3

Le disposizioni di cui all'art. 1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Palermo, 30 luglio 2014.

TOZZO

(2013.32.1980)102

DECRETO 31 luglio 2014.

Zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 marzo 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 34 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;

Visto l'art. 15, comma 11, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i

medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;

Visto il D.P.R.S. del 22 settembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009), con il quale sono stati definiti i distretti sanitari della Regione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il D.D.S. n. 247/14 del 25 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 14 marzo 2014), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2014, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;

Visto l'art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reinscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 33 del suddetto A.C.N. di medicina generale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del citato A.C.N. di medicina generale nei confronti dei suddetti sanitari non opera l'incompatibilità di cui alla lett. f) relativa al trattamento di quiescenza per attività convenzionate e dipendenti dal S.S.N.;

Visto l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 che, modificando l'art. 25, comma 1 della legge n. 724/94, ha previsto espressamente che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni...di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza";

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con parere prot. n. 1104123 del 16 dicembre 2013 intervenendo in ordine all'applicabilità delle suddette disposizioni di cui all'art. 25 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ed all'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 5 agosto 2012 n. 135 ha affermato che "non sembrano sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente " e che "tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzano nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso S.S.N., atteso che

il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica”;

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 80 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” ed in particolare l'art. 6 che, a parziale modifica ed integrazione dell'art. 5, comma 9, del succitato D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”;

Considerato che la suddetta modifica è intervenuta sul testo di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, la cui rubrica fa riferimento alla riduzione della spesa della pubblica amministrazione e che la relativa capacità dispositiva è configurata nel precedente comma 6 come “principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione”;

Rilevato che la sopravvenuta modifica legislativa determina un assoluto divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a lavoratori pubblici e privati in quiescenza, configurando una fattispecie di incompatibilità tra questi ultimi e la condizione di quiescenza;

Ritenuto, pertanto, per effetto delle sopravvenute disposizioni legislative, che la fattispecie di incompatibilità di cui sopra opera anche nei confronti dei medici di cui all'art. 39, comma 8, dell'A.C.N. di medicina generale, che fruiscono del trattamento di quiescenza;

Ritenuto, pertanto, di limitare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 39, comma 8, alle sole ipotesi in cui il sanitario non sia titolare di trattamento di quiescenza;

Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n. 9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a) del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente

alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Visto l'art. 34, comma 15, dell'Accordo collettivo nazionale di medicina generale ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo mediante raccomandata o telegramma;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, ed in particolare gli artt. 6 e 48 che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello della notificazione per mezzo della posta tradizionale;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare, gli artt. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi amministrativi e all'adozione di misure di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle suddette disposizioni e nel contempo, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convocazioni di cui all'art. 34, comma 15, dell'A.C.N. di medicina generale, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli incarichi carenti di assistenza primaria accertati alla data dell'1 marzo 2014;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle AA.SS.PP. alla data dell'1 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate all'1 marzo 2014 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, a condizione che non si tratti di lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza;

b) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

c) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2014, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti) o "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - servizio 2 "personale convenzionato S.S.R." - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

L'Assessorato regionale della salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione degli ambiti carenti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicati nel sito dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato "A1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria. L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2014, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria valida per il 2014, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,

trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "D".

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c), dell'art. 2, del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria valida per l'anno 2014; (per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31/01/11 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2011 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato "C1").

Art. 9

Le graduatorie per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 del presente decreto, sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 2, lett. c), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 11

L'Assessorato regionale della salute, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 39, comma 8, e 34, comma 2, lett. a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.

Art. 13

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito ufficiale della Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento pianificazione strategica.

Palermo, 31 luglio 2014.

SAMMARTANO

Allegato

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL'1 MARZO 2014

Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Ambito territoriale	Posti
Sciacca - Caltabellotta	1
Burgio - Lucca Sicula - Villafranca Sicula	1
Licata	1

Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

Ambito territoriale	Posti
Caltanissetta - Resuttano	1
Riesi	1
Mazzerano	1

Azienda sanitaria provinciale di Catania

Ambito territoriale	Posti
Acicastello	1
Acireale	1
Adrano	1
Santa Maria di Licodia	1
Caltagirone - Mazzarrone	1
Bronte	1
Catania	8
Motta Sant'Anastasia	1
Giarre - Riposto	1
Gravina	1
Camporotondo Etneo - San Pietro Clarenza	1
Mascalucia	2
San Giovanni La Punta	1
Valverde	1
Ramacca	1

Azienda sanitaria provinciale di Enna

Ambito territoriale	Posti
Aidone - Piazza Armerina (obbligo di apertura amb. Piazza Armerina)	1

Azienda sanitaria provinciale di Messina

Ambito territoriale	Posti
Messina	4
Giardini Naxos - Gaggi - Graniti	1
Taormina - Castelmola - Letojanni Gallodoro - Mongiuffi Melia	1
Pace del Mela - San Filippo del Mela - Santa Lucia del Mela	1
San Piero Patti - Ucria - Floresta - Raccuja - Librizzi	1
Mistretta - Reitano - Castel di Lucio - Santo Stefano di Camastra	1

Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Ambito territoriale	Posti
Pollina - San Mauro Castelverde (obbligo di apertura amb. San Mauro Castelverde)	1

Azienda sanitaria provinciale di Ragusa

Ambito territoriale	Posti
Chiaromonte Gulfi	1
Giarratana - Monterosso Almo (obbligo di apertura amb. Giarratana)	1
Modica	3
Scicli	1
Vittoria	1
Acate	1

Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

Ambito territoriale	Posti
Augusta	3
Melilli	1
Avola	1
Noto	1
Pachino - Portopalo	1
Rosolini	1
Lentini	1
Siracusa	2
Florida	3
Palazzolo - Buscemi (obbligo di apertura amb. Buscemi)	1

Azienda sanitaria provinciale di Trapani

Ambito territoriale	Posti
Favignana	1
Marettimo	1
Marsala	1
Castelvetrano	1
Alcamo	1
Castellammare del Golfo	1

Allegato "A"

**DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1 comma 16 D.L. n. 324/93 convertito nella legge n. 423/93)**

All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145
Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

Il sottoscritto dott.
nato a il residente
a cap via
tel. cell. in servizio
presso
P.E.C. (obbligatoria)

CHIEDE

secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 8, dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di dell'A.S.P. di, individuato quale ambito carente alla data dell'1 marzo 2014, nel quale era convenzionato per l'assistenza primaria fino alla data del, data in cui ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

ACCLUDE

- dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 7, legge n. 412/91 (allegato A1);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "A1"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.
nato a il ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

- a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di
presso l'Azienda sanitaria di dal
al
- b) di aver optato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, legge n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;
- c) che, al momento dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medicina generale (assistenza primaria), nell'ambito territoriale di prov. dal
- d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, compresa l'attività di medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima, Artigianato.....) dal al
- e) di essere/non essere titolare di trattamento di quiescenza:

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2) (3)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Allegato "B"

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)**

All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145
Palermo

Marca
da bollo
€ 16,00

Il sottoscritto dott.
nato a il residente
a cap via
tel. cell. titolare di
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di, per l'ambito territoriale di della Regione
P.E.C. (obbligatoria)

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a), dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all'1 marzo 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. del

- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.

ACCLUDE

- dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (allegato "B1");
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato "C");
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "B1"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.
nato a il
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

- a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di dal
- b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell'ambito della Regione Sicilia pari a mesi (1), e precisamente:
- dal al presso
 - dal al presso
 - dal al presso

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data

Firma (3) (4)

(1) Nel computo dell'anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall'incarico.

(2) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(3) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(4) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Allegato "C"

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)**

*All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica
Servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145
Palermo*



Il sottoscritto dott.

nato a il residente a cap via tel. cell. inserito nella graduatoria di settore per l'assistenza primaria della Regione siciliana valida per l'anno 2014 con punti P.E.C. (obbligatoria)

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all'1 marzo 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. del

- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.
- ambito A.S.P.

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all'art. 16 comma 7 e 9 A.C.N. 29 luglio 2009 di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:

- riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03;
- riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

- autocertificazione di residenza storica (allegato "C1");
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato "D");
- attestato di formazione in medicina generale (per coloro che l'hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2012);
- copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "C1"

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. nato a il inserito nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria della Regione siciliana valida per l'anno 2013 con punti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

- a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal
- b) di essere residente presso il comune di dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2) (3)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. nato a il ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

DICHIARA

- 1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di
- 2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
 - soggetto ore settimanali
 - via comune dal
 - tipo di rapporto di lavoro dal
- 3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di
- 4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
 - azienda
 - branca ore sett.
- 5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:
 - provincia branca
 - dal
- 6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione azienda ore sett.
- 7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:
 - denominazione del corso
 - soggetto che lo svolge inizio dal
- 8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
 - organismo ore sett.
 - comune tipo di attività dal
 - tipo di lavoro dal

9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78:

- organismo ore sett.
comune tipo di attività
tipo di lavoro dal

10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

- azienda ore sett.
dal

11) svolgere/non svolgere per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:

- azienda comune
dal

12) avere/non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

- dal

13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

- dal

14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- dal

15) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

- tipo di attività dal

16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

- azienda tipo di attività
ore sett. dal

17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:

- soggetto pubblico via

comune tipo di rapporto di lavoro
tipo di attività dal

18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:

- dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2) (3)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

(2014.32.1913)102

DECRETO 31 luglio 2014.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati all'1 marzo 2014.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65, comma 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

Visto il D.D.S. n. 247/14 del 25 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 14 marzo 2014), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2014, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;

Vista la nota prot. n. 21852 dell'11 marzo 2014, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione invitando le Aziende sanitarie provinciali ad individuare e comunicare gli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 marzo 2014;

Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n. 2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, uni-